



TRIBUNALE DI VICENZA

ORDINANZA DI VENDITA

Procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 1123/2026
ORDINANZA DI VENDITA MOBILIARE

Il Giudice dell'Esecuzione,

letti gli atti della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1123/2026 R.G.E., r

vista l'istanza di fissazione degli incanti e di vendita dei beni pignorati depositata da
a, con la quale è
stato chiesto di disporre la vendita del bene pignorato, conferendo l'incarico al locale Istituto Vendite
Giudiziarie, attuale custode del bene;

esaminato il verbale di pignoramento mobiliare di autoveicolo eseguito ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c.
nei confronti del debitore esecutato

rilevato che la procedura è stata iscritta a ruolo per un credito indicato in euro e che il bene
pignorato è stato descritto nella nota di iscrizione a ruolo quale autovettura BMW 118 I, con valore
indicato in euro 13.000,00;

preso atto che nel fascicolo risultano depositati il titolo esecutivo, l'atto di precetto, il verbale di
pignoramento ex art. 521-bis c.p.c., la documentazione relativa alla trascrizione del pignoramento al
P.R.A., la comunicazione di avvenuto ritiro del veicolo da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie, il
verbale di stima del veicolo e la documentazione fotografica;

rilevato che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza ha già preso in consegna il veicolo e che,
pertanto, non occorre impartire disposizioni relative alla custodia presso il debitore, all'accesso
forzoso per il ritiro o alla vendita in loco, trattandosi di bene mobile registrato già nella disponibilità
dell'ausiliario;

rilevato che dalla documentazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie risulta la stima del bene in euro
13.000,00, nonché la richiesta di fondo spese pari a euro 100,00 oltre IVA per la predisposizione della
scheda descrittiva, della rappresentazione fotografica e della pubblicazione dell'annuncio di vendita,
oltre al contributo di euro 101,00 per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, ove dovuto;



ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la vendita del bene pignorato, secondo modalità competitive e telematiche, mediante l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza, in conformità al modello operativo adottato dall'Ufficio Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Vicenza, adattato alle peculiarità del pignoramento di autoveicolo ex art. 521-bis c.p.c.;

considerato che l'esperienza professionale dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza nel settore delle vendite giudiziarie mobiliari costituisce elemento idoneo ad assicurare adeguata pubblicità, trasparenza delle operazioni, corretta gestione del bene e perseguimento del miglior realizzo netto nell'interesse della procedura;

visti gli artt. 521-bis, 530 e seguenti, 532, 534-ter, 540-bis, 624-bis, 631-bis c.p.c.; visti gli artt. 164-bis e seguenti disp. att. c.p.c.; visto l'art. 490 c.p.c.; visto il D.M. 11 febbraio 1997 n. 109; visto il D.M. 26 febbraio 2015 n. 32;

ritenuto di dover procedere alla regolamentazione delle operazioni di vendita, delle attività pubblicitarie, del fondo spese, della gestione del ricavato, del rendiconto e delle determinazioni finali;

P.Q.M.

NOMINA E CONFERMA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza quale custode giudiziario, ove già non nominato, e quale commissionario per la vendita del bene pignorato, ai sensi dell'art. 532 c.p.c., con attribuzione di tutte le funzioni necessarie alla conservazione, amministrazione, pubblicità e vendita del bene mobile registrato oggetto della presente procedura.

ORDINA

la vendita del seguente bene pignorato:

- autovettura BMW Serie 1 118 I;
- targa GR773VG;
- valore stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie: euro 13.000,00;
- bene già ritirato e custodito presso l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza.

Il prezzo base del primo esperimento di vendita è fissato in euro 13.000,00, salvo motivata diversa indicazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie fondata su elementi oggettivi sopravvenuti o su aggiornamenti del mercato di riferimento.

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie, prima dell'avvio della vendita, predisponga o aggiorni la scheda descrittiva del veicolo, la documentazione fotografica e l'avviso di vendita, indicando, ove possibile, il valore di mercato teorico del bene, il presumibile valore di realizzo in sede esecutiva e l'eventuale valore di liquidazione accelerata, con specifica evidenziazione degli elementi che incidono sulla commerciabilità del bene e sulle concrete prospettive di vendita.

L'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà operare secondo criteri di economicità, proporzionalità, trasparenza e miglior realizzo netto per la procedura, tenendo conto non soltanto del prezzo astrattamente ricavabile, ma anche dei costi prevedibili delle attività di custodia, pubblicità, gestione e vendita.



FONDO SPESE E PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

ORDINA

al creditore procedente di versare all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la somma di euro 100,00 oltre IVA di legge, quale fondo spese iniziale destinato alla predisposizione della scheda descrittiva del bene, alla realizzazione o gestione della documentazione fotografica e alla pubblicazione dell'annuncio di vendita secondo le modalità online ordinarie dell'Istituto.

Ordina altresì al creditore procedente di provvedere, ove dovuto, al versamento della somma di euro 101,00 per la pubblicazione dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche, secondo le modalità tecniche indicate dall'Istituto Vendite Giudiziarie e dalla Cancelleria.

AUTORIZZA

l'Istituto Vendite Giudiziarie a richiedere eventuali integrazioni del fondo spese qualora quello inizialmente versato risulti insufficiente rispetto alle attività concretamente necessarie per la custodia, conservazione, amministrazione, pubblicità e vendita del bene pignorato, con obbligo di specifica rendicontazione delle somme anticipate e delle spese sostenute.

AVVERTE

il creditore procedente che il mancato versamento del fondo spese e del contributo per il Portale delle Vendite Pubbliche nel termine assegnato potrà essere valutato ai fini dell'ulteriore corso della procedura e dell'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, anche ai sensi degli artt. 497 e 631-bis c.p.c. e dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.

PUBBLICITÀ E MODALITÀ DELLA VENDITA

DISPONE

che l'avviso di vendita venga pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche nei casi e nei modi previsti dalla legge, nonché sul sito internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie e su ogni ulteriore piattaforma o canale pubblicitario ritenuto utile in relazione alla tipologia del bene, al suo valore e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

L'Istituto Vendite Giudiziarie potrà altresì procedere, ove ritenuto opportuno, alla diffusione di comunicazioni a operatori del settore, alla pubblicazione su canali specializzati e all'utilizzo di strumenti di promozione commerciale idonei ad ampliare la platea dei potenziali offerenti.

L'avviso di vendita dovrà contenere la descrizione del bene, la documentazione fotografica, il prezzo base, la misura della cauzione, la durata della gara, le modalità di presentazione delle offerte, le modalità di pagamento del prezzo, le condizioni della vendita e ogni altra informazione utile ai fini della partecipazione.

DISPONE

che la vendita avvenga mediante gara telematica asincrona attraverso la piattaforma individuata dall'Istituto Vendite Giudiziarie.

La durata della gara è fissata da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni. L'Istituto Vendite Giudiziarie determinerà la durata concreta dell'esperimento di vendita in relazione alla



tipologia del bene, al suo valore, alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle esigenze di massima partecipazione degli operatori economici e dei potenziali offerenti, nonché alle esigenze di celerità della procedura.

L'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno cinque giorni prima dell'inizio della gara, salva diversa disposizione motivata dall'Istituto Vendite Giudiziarie in presenza di ragioni di urgenza o di specifiche esigenze operative compatibili con la normativa vigente.

CAUZIONE, OFFERTE E RILANCI

DISPONE

che la partecipazione alla gara sia subordinata al versamento di una cauzione pari al dieci per cento del prezzo base, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di vendita ove giustificata dalle caratteristiche del bene e dalle modalità tecniche della piattaforma utilizzata.

La cauzione potrà essere prestata mediante bonifico bancario, carta di credito, strumenti telematici autorizzati dalla piattaforma utilizzata o ogni altra modalità indicata nell'avviso di vendita. La cauzione prestata dagli offerenti non aggiudicatari sarà restituita senza ritardo secondo le modalità indicate nell'avviso.

Le offerte dovranno essere formulate con modalità telematica attraverso la piattaforma utilizzata per la vendita e dovranno contenere i dati identificativi dell'offerente, il lotto o bene per il quale viene formulata l'offerta, l'accettazione delle condizioni di vendita e ogni ulteriore elemento richiesto dalla piattaforma o dall'avviso di vendita. Le offerte saranno irrevocabili sino alla conclusione della gara.

STABILISCE

che i rilanci minimi siano determinati come segue, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di vendita:

- euro 10,00 per beni di valore sino ad euro 500,00;
- euro 25,00 per beni di valore compreso tra euro 500,01 ed euro 2.500,00;
- euro 50,00 per beni di valore superiore ad euro 2.500,00.

In ragione del valore stimato del veicolo, l'Istituto Vendite Giudiziarie potrà prevedere un rilancio minimo superiore ove ciò risulti funzionale all'ordinato svolgimento della gara e al miglior realizzo, dandone adeguata indicazione nell'avviso di vendita.

ESAME DEL BENE E CONDIZIONI DELLA VENDITA

DISPONE

che ogni interessato possa prendere visione del veicolo previo appuntamento con l'Istituto Vendite Giudiziarie, compatibilmente con le esigenze organizzative, di custodia e di sicurezza della procedura.

Il bene è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La vendita è forzata e non è soggetta alle garanzie previste per la vendita volontaria. Eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità, difformità, irregolarità o altre circostanze inerenti al bene non potranno dare luogo ad alcuna forma di garanzia, risoluzione della vendita, riduzione del prezzo o richiesta risarcitoria nei confronti della procedura, del creditore procedente, del custode o del commissionario, salvi i limiti inderogabili di legge.



La partecipazione alla gara comporta integrale accettazione delle condizioni di vendita e degli oneri amministrativi, fiscali, tributari e assicurativi connessi al trasferimento del veicolo.

AGGIUDICAZIONE, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DEL VEICOLO

DISPONE

che l'aggiudicazione avvenga in favore dell'offerente che abbia formulato l'offerta economicamente più elevata al termine della gara. L'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà dare atto dell'esito delle operazioni mediante apposita certificazione o verbale.

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione, salva diversa indicazione dell'avviso di vendita compatibile con la piattaforma utilizzata. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile, carta di credito, POS o bancomat, ovvero altra modalità autorizzata dall'Istituto Vendite Giudiziarie.

STABILISCE

ai sensi dell'art. 1193 c.c., che ogni somma versata dall'aggiudicatario venga imputata prioritariamente alle spese, agli oneri fiscali, alle commissioni e ai compensi spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie, e solo successivamente al prezzo di aggiudicazione.

DISPONE

che, in caso di mancato pagamento integrale del prezzo entro il termine stabilito, l'aggiudicazione sia revocata, la cauzione venga acquisita alla procedura, il bene sia rimesso in vendita e resti salvo ogni ulteriore provvedimento consentito dalla legge.

La consegna del veicolo avverrà esclusivamente dopo il pagamento integrale del prezzo, il pagamento delle imposte eventualmente dovute, il pagamento delle spese e delle competenze spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie e il completamento delle formalità relative al bene registrato.

Gli adempimenti necessari per il trasferimento della proprietà e per la trascrizione presso i competenti registri saranno eseguiti a cura e spese dell'aggiudicatario, salvo diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione. L'aggiudicatario assume ogni onere amministrativo, fiscale, tributario e assicurativo conseguente al trasferimento del bene e successivo all'aggiudicazione.

Il mancato completamento delle formalità di trasferimento entro il termine assegnato dall'Istituto Vendite Giudiziarie sarà equiparato, ai fini della presente procedura, al mancato pagamento del prezzo, con applicazione delle conseguenze previste dalla presente ordinanza.

L'aggiudicatario dovrà ritirare il bene entro cinque giorni dal completamento delle formalità e dal pagamento integrale di quanto dovuto. In caso di ritardo saranno dovuti gli oneri di custodia previsti dalla normativa vigente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza ritiro del bene, l'Istituto Vendite Giudiziarie potrà riferire al Giudice dell'Esecuzione ovvero procedere secondo quanto previsto dagli artt. 2756 e 2797 c.c., ove ne ricorrano i presupposti.

ESPERIMENTI SUCCESSIVI E MODALITÀ ALTERNATIVE DI LIQUIDAZIONE

DISPONE



che, qualora il primo esperimento di vendita abbia esito negativo per mancanza di offerte valide ovvero per qualsiasi altra causa che impedisca il perfezionamento della vendita, l'Istituto Vendite Giudiziarie proceda senza ritardo ad un secondo esperimento di vendita.

Il secondo esperimento dovrà essere effettuato con riduzione sino al cinquanta per cento del prezzo base precedentemente fissato, secondo la valutazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie in relazione alla natura del bene, alle concrete prospettive di realizzo, alle manifestazioni di interesse eventualmente raccolte, alle caratteristiche del mercato di riferimento e alle risultanze del precedente tentativo di vendita.

L'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà individuare la riduzione maggiormente idonea al conseguimento del miglior realizzo netto per la procedura, tenendo conto del rapporto tra valore presumibilmente conseguibile e costi della prosecuzione delle operazioni. La scelta effettuata dovrà risultare dalla documentazione interna della procedura e potrà essere illustrata nelle relazioni periodiche depositate dall'Istituto.

Qualora anche il secondo esperimento abbia esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie procederà ad un terzo esperimento di vendita, determinando il prezzo base sulla scorta delle concrete prospettive di mercato, delle caratteristiche del veicolo, delle manifestazioni di interesse eventualmente raccolte e dell'esperienza maturata nei precedenti tentativi di vendita.

Resta salva la facoltà dell'Istituto Vendite Giudiziarie di proporre al Giudice dell'Esecuzione modalità alternative di liquidazione, ivi comprese vendita tradizionale, vendita a trattativa privata, vendita a offerta libera o ulteriori modalità compatibili con la natura del bene, qualora esse appaiano maggiormente idonee al conseguimento del miglior realizzo.

ASSEGNAZIONE, BENI INVENDUTI E ANTIECONOMICITÀ

DISPONE

che resta salva la facoltà dei creditori di proporre istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 529 e seguenti c.p.c. L'istanza dovrà essere formulata nelle forme previste dalla legge e dovrà contenere l'indicazione del bene per il quale viene richiesta l'assegnazione. Il Giudice dell'Esecuzione provvederà con separato provvedimento.

Qualora gli esperimenti di vendita risultino infruttuosi e non emergano concrete prospettive di realizzo, l'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà depositare una relazione conclusiva dettagliata, indicando le attività di custodia svolte, le attività pubblicitarie eseguite, le spese sostenute, il numero degli esperimenti di vendita effettuati, le offerte eventualmente ricevute, le ragioni della mancata vendita, le prospettive residue di realizzo e l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Qualora emerga una manifesta sproporzione tra il presumibile valore di realizzo del bene e i costi necessari alla prosecuzione della procedura, il Giudice dell'Esecuzione potrà valutare l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 164-bis disp. att. c.p.c., tenendo conto del valore stimato, delle spese di custodia maturate e prevedibili, delle spese di pubblicità, delle probabilità di effettiva vendita e delle ulteriori utilità concretamente conseguibili.

Qualora la prosecuzione delle operazioni non appaia economicamente giustificata, il Giudice dell'Esecuzione potrà disporre la restituzione del bene, ovvero altra destinazione consentita



dall'ordinamento, previa relazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie e nel rispetto delle disposizioni applicabili ai beni mobili registrati.

ART. 497 C.P.C.

AVVERTE

i creditori che la restituzione degli atti all'esito infruttuoso delle operazioni di vendita non interrompe né sospende i termini previsti dall'art. 497 c.p.c. e non determina nuova decorrenza del termine di efficacia del pignoramento.

La restituzione degli atti non comporta rinnovo automatico del vincolo esecutivo né proroga dei termini previsti dalla legge. Resta pertanto a carico delle parti ogni valutazione in ordine all'adozione delle iniziative processuali consentite dall'ordinamento.

SPESE DELL'ESECUZIONE, COMPENSI IVG, SOSPENSIONE ED ESTINZIONE

DICHIARA

che le spese di trasporto, asporto, custodia, conservazione, amministrazione, pubblicità e vendita costituiscono spese dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., in quanto funzionali allo svolgimento della procedura esecutiva e alla liquidazione del bene pignorato.

DISPONE

che all'Istituto Vendite Giudiziarie spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa vigente e dal D.M. 11 febbraio 1997 n. 109, per le attività di custodia, amministrazione, trasporto, asporto, vendita, pubblicità, attività telematiche e attività accessorie autorizzate o necessarie.

L'esecuzione delle attività affidate all'Istituto Vendite Giudiziarie determina il maturare del diritto al compenso e al rimborso delle spese effettivamente sostenute, indipendentemente dall'esito delle operazioni di vendita e dall'eventuale successiva sospensione, rinuncia, estinzione o improcedibilità della procedura.

Le istanze di sospensione dovranno essere formulate esclusivamente nelle forme previste dalla legge. Non saranno prese in considerazione richieste informali di sospensione rivolte direttamente all'Istituto Vendite Giudiziarie, il quale dovrà proseguire le operazioni sino alla comunicazione del provvedimento che dispone la sospensione.

Le istanze di rinuncia agli atti, desistenza, estinzione o definizione anticipata della procedura dovranno essere corredate dalla prova dell'integrale pagamento delle somme dovute all'Istituto Vendite Giudiziarie per le attività già svolte. L'estinzione della procedura produce effetti esclusivamente a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da parte del Giudice dell'Esecuzione.

DEPOSITO DELLE SOMME E RENDICONTO

DESIGNA

quale istituto depositario delle somme della procedura l'istituto di credito convenzionato individuato dal Presidente del Tribunale, ove già non individuato secondo le disposizioni organizzative dell'Ufficio.

DISPONE



che tutte le somme riscosse dall'Istituto Vendite Giudiziarie, a qualsiasi titolo, vengano versate senza ritardo sul conto intestato alla procedura o secondo le modalità indicate dalla Cancelleria e dal Giudice dell'Esecuzione.

L'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà conservare la documentazione relativa a tutti i movimenti effettuati e depositare il rendiconto delle attività svolte, contenente l'indicazione delle attività eseguite, delle somme incassate, delle spese sostenute, dei compensi maturati, delle somme versate sul conto della procedura e di ogni ulteriore informazione utile ai fini della verifica dell'attività svolta.

Il rendiconto dovrà essere corredato dalla documentazione giustificativa delle spese e dei versamenti effettuati. La liquidazione definitiva avverrà all'esito della procedura, tenendo conto dell'attività concretamente svolta, della documentazione prodotta e dei parametri normativi vigenti, restando in ogni caso dovuti i compensi e i rimborsi maturati per attività regolarmente eseguite nell'interesse della procedura anche in caso di successiva sospensione, rinuncia, estinzione o definizione anticipata dell'esecuzione.

UDIENZA FINALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

FISSA

innanzi a sé l'udienza del **7.10.2026 alle ore 12,10** per l'esame del rendiconto depositato dall'Istituto Vendite Giudiziarie, la verifica delle attività di custodia e vendita svolte, l'approvazione del rendiconto, la liquidazione definitiva delle competenze spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie, la distribuzione delle somme eventualmente ricavate, l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito delle operazioni di vendita e ogni ulteriore determinazione ritenuta necessaria ai fini della definizione della procedura.

DISPONE

che il rendiconto, la documentazione giustificativa e ogni relazione conclusiva dell'Istituto Vendite Giudiziarie siano depositati almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Le parti potranno formulare osservazioni sul rendiconto entro il termine eventualmente assegnato dal Giudice dell'Esecuzione ovvero direttamente all'udienza fissata per la sua approvazione. In assenza di contestazioni ovvero qualora le contestazioni siano ritenute infondate, il rendiconto verrà approvato.

Una volta approvato il rendiconto e verificata la regolarità delle operazioni svolte, si procederà alla distribuzione delle somme disponibili secondo le disposizioni di legge, previo soddisfacimento delle spese dell'esecuzione, delle competenze dell'Istituto Vendite Giudiziarie, delle ulteriori spese autorizzate e documentate e di ogni altro credito avente titolo di prelazione previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie dia esecuzione a tutte le attività delegate nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109, del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, dei protocolli e delle direttive eventualmente vigenti presso il Tribunale di Vicenza e delle disposizioni impartite dal Giudice dell'Esecuzione.



L'Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato ad utilizzare modulistica operativa, schemi organizzativi, modelli di avviso di vendita, modelli di relazione estimativa, modelli di rendiconto, modulistica gestionale e strumenti organizzativi conformi ai protocolli dell'Ufficio e alle direttive del Giudice dell'Esecuzione, purché compatibili con la presente ordinanza e con le disposizioni normative vigenti.

Le eventuali modifiche della modulistica interna non richiedono l'adozione di una nuova ordinanza di vendita, purché non incidano sui diritti delle parti, sul contenuto sostanziale del presente provvedimento o sulle modalità essenziali di svolgimento della procedura esecutiva.

L'Istituto Vendite Giudiziarie potrà altresì adottare aggiornamenti organizzativi e informatici imposti dall'evoluzione delle piattaforme telematiche utilizzate per le vendite giudiziarie, ferma la necessità di garantire trasparenza, pubblicità, parità di accesso e tutela degli interessi delle parti.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di esecuzione mobiliare e di vendita dei beni mobili registrati.

POTERI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

RISERVA

al Giudice dell'Esecuzione ogni potere di vigilanza, controllo e direzione delle operazioni delegate. Il Giudice dell'Esecuzione potrà in ogni momento impartire direttive, richiedere relazioni, modificare le modalità operative, autorizzare attività ulteriori e adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della procedura.

COMUNICAZIONI ED ESECUTIVITÀ

MANDA

alla Cancelleria affinché provveda alla comunicazione della presente ordinanza al creditore procedente, al debitore esecutato e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che l'Istituto Vendite Giudiziarie dia senza ritardo corso alle attività delegate nei limiti e secondo le modalità previste dal presente provvedimento.

Vicenza, 8.06.2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Nicola Carpenedo



